

Raccomandata A.R.
anticipata via posta elettronica

Roma 20 settembre 2013
Prot. 201/2014/SSRR

Ill.mo Ministro
dello Sviluppo Economico
On.le **FLAVIO ZANONATO**
Ministero dello Sviluppo Economico
via Molise 2
00187 ROMA

Ill.mo Sottosegretario al Ministero
dello Sviluppo Economico
Sen. **SIMONA VICARI**
Ministero dello Sviluppo Economico
via Molise 2
00187 ROMA

Ill.mo Garante Sorveglianza Prezzi
Dott. **GIANFRANCESCO VECCHIO**
Ministero dello Sviluppo Economico
via Sallustiana 53
00187 ROMA

Oggetto: **LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99, ART. 51 – DECRETI MISE 15 OTTOBRE 2010 E 17 GENNAIO 2013 – OBBLIGO COMUNICAZIONE PREZZI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO**

Le scriventi associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti – **FAIB CONFESERCENTI, FEGICA CISL e FIGISC CONFCOMMERCIO**, in persona dei rispettivi Presidenti *pro-tempore* – in riferimento alla normativa in oggetto emarginata, la quale ha imposto alle gestioni degli impianti di distribuzione dei carburanti la comunicazione dei prezzi praticati sull'apposito sito *internet* ministeriale, sono a manifestare la diffusa e viva preoccupazione della Categoria nel territorio per le gravi difficoltà riscontrate dai gestori per adempiere all'obbligo di legge.

Segnalazioni pressoché generalizzate – ed altresì oggettivamente comprovate – pervengono, infatti, alle scriventi in ordine ai numerosi ostacoli di ordine operativo e temporale incontrati dagli operatori del settore sia nelle procedure di iscrizione che di trasmissione giornaliera dei prezzi, ed un tanto proprio in corrispondenza dell'ultima e più impegnativa scadenza prevista dal Decreto [16 settembre], che ha coinvolto la maggior parte della rete distributiva nazionale.

Si può facilmente comprendere come tale situazione abbia suscitato una diffusa e marcata apprensione degli operatori stessi per i rischi di eventuali profili di natura sanzionatoria derivanti da un mancato e/o tardivo adempimento non riconducibile a condotte elusive della norma, bensì ad oggettive difficoltà di implemento del sistema.

Apprensione che non può certo essere dissipata da generiche asserzioni circa la discrezione dei Comuni, cui compete l'applicazione di tali sanzioni, i quali dovrebbero [il condizionale è d'obbligo e la discrezionalità è la norma] *«naturalmente tener conto, almeno nei primi giorni dopo la scadenza, della possibilità che i ritardi di adempimento non siano intenzionali, ma giustificati da difficoltà determinate dal concentrarsi delle richieste di registrazione degli impianti»*, tanto più che immediatamente appresso viene rilevato che *«entro un tempo successivo ragionevole è intenzione del Ministero sollecitare l'intensificazione dei controlli per garantire il pieno e totale assolvimento di tale obbligo da parte degli operatori»*.

Tanto in più in quanto le sanzioni previste per l'inadempienza sono – se non in assoluto – particolarmente gravose a fronte del margine lordo nominale di un gestore che è inferiore ai quattro centesimi al litro, talché l'applicazione della sanzione è tale da assorbire il margine delle vendite in un range che oscilla tra 13.000 litri per la sanzione minima e 80.000 litri per la sanzione massima, laddove è notorio che la media aritmetica delle vendite per impianto in Italia è di poco più di un milione di litri annuali.

Ad un tanto si aggiunga – e le posizioni più volte espresse dalle scriventi hanno reso più volte noti tali aspetti – che tale obbligo costituisce un unicum nel panorama dei beni venduti in regime di prezzo libero, che risulta tanto più penalizzante per una Categoria [esplicitamente i Gestori] che, nel panorama della distribuzione carburanti, raggruppa quei soggetti che sono sia maggiormente vincolati ad un regime di prezzi, imposti in forza di rapporti contrattuali e commerciali particolarmente sfavorevoli, sia duramente discriminati rispetto ad altri operatori che godono nel mercato di vantaggi competitivi che il Gestore è impossibilitato a replicare per i noti elementi distintivi del settore.

Rilevano, pertanto, sotto il profilo del metodo, che, rispetto alle problematiche più sopra evidenziate nell'applicazione della norma sulla comunicazione, scarso pregio abbiano considerazioni sulle discrezionalità in ordine all'applicazione delle sanzioni, quando appare per contro evidente che esistono oggettive carenze di funzionalità dei sistemi preposti, che possono esporre a conseguenze onerose soggetti che già sono passivi di un obbligo imposto per legge.

Non è considerarsi affatto impropria, date le circostanze riferite, la richiesta – che le scriventi ritengono con la presente di avanzare – che si proceda almeno o ad una moratoria del sistema sanzionatorio per un ragionevole lasso di tempo ritenuto necessario, per un verso, al Governo ed a codesto Ministero stesso ad assumere le iniziative legislative – ripetutamente sollecitate – idonee a sanare le discriminazioni commerciali e gli ingiustificati vantaggi competitivi sopra brevemente accennati e, per l'altro, a recuperare la piena funzionalità ed efficienza del sistema in modo da garantire l'adempimento senza le difficoltà sin qui riscontrate, ovvero ad una vera e propria proroga della sua entrata in vigore, ad esempio, posponendola al nuovo anno.

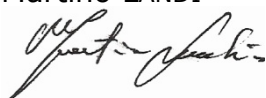
Appare in ogni caso evidente la necessità di una verifica della situazione, nel comune interesse di tutti e particolarmente delle Parti che, pur nei distinti ruoli e nelle rispettive incombenze, vi sono più direttamente coinvolte.

Le scriventi sono pertanto a richiedere formalmente a codesto Ministero, in persona del Sottosegretario competente per delega e del Garante della sorveglianza dei prezzi, un'**urgente convocazione** in ordine alle problematiche, sia di ordine tecnico che normativo, nella presente esposte e sollevate.

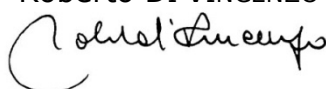
In attesa di un positivo riscontro, si rimane a disposizione di codesto spett/le Ministero, ringraziando per l'attenzione riservata.

Distinti saluti

Il Presidente FAIB
Martino LANDI



Il Presidente FEGICA
Roberto DI VINCENZO



Il Presidente FIGISC
Maurizio MICHELI

